



Provincia di Perugia
Presidenza

Perugia, 18.05.2020

**Alla Sezione Regionale di Controllo
della Corte dei Conti dell'Umbria**

Via Martiri dei Lager n.77
06120 Perugia

**Per il tramite del Consiglio delle
Autonomie Locali**

Via Alessi 1
06100 Perugia

PEC : cal@postacert.umbria.it

Oggetto: Richiesta parere ai sensi dell'art.7, comma 8, della Legge 131/2003

Il sottoscritto Luciano Bacchetta, in qualità di Presidente della Provincia di Perugia

RIVOLGE

a codesta Corte dei Conti richiesta di parere in merito all'applicazione delle norme che dispongono in ordine alle possibilità assunzionali delle Province e nello specifico si chiede se :

- Con riferimento alla determinazione numero di annualità cui si riferisce l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali, nello specifico, anche per le Province sia possibile riferirsi al quinquennio precedente o se, invece, per le sole province, rimanga fermo il triennio precedente;
- Se la mobilità di personale tra enti rimanga finanziariamente neutra per le Province anche dopo l'entrata in vigore del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - del 17 marzo 2020 o, in caso negativo, se la stessa rimanga neutra con riferimento al trasferimento di personale da quei comuni che non rientrano nei parametri di virtuosità stabiliti dal decreto citato.

Quanto sopra sulla base delle considerazioni di seguito riportate per ciascun quesito.

In merito al primo quesito :

-l'articolo 1, commi 844 e seguenti della Legge 27 dicembre 2017, n.205, disponendo in merito alle capacità assunzionali delle province delle regioni a statuto ordinario, prevede che le stesse possano assumere con percentuali differenziate delle spesa del personale cessato in relazione all'accertato rapporto percentuale tra l'importo delle spese

complessive di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e le entrate correnti relative ai titoli I, II e III;

- la medesima disposizione normativa prevede, inoltre, che "E' consentito l'utilizzo dei resti delle quote percentuali assunzionali come definite dal presente comma riferite a cessazioni di personale intervenute nel triennio precedente non interessato dai processi di ricollocazione di cui all'articolo 1, commi da 422 a 428, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.";

- la norma suindicata non risulta abrogata;

- con l'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, nel testo coordinato con la legge di conversione 28 febbraio 2020, n. 8, recante: «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica.» si dispone, mediante l'inserimento del comma 1-bis all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, che, a decorrere dalla data individuata con un emanando decreto, nel quale saranno individuati le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio, le province e le città metropolitane possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione;

- il medesimo articolo 17 del citato decreto legge 162/2019 abroga l'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n.190, e' abrogato;

- si delinea pertanto, anche per le Province, un quadro normativo di riferimento sostanzialmente analogo a quello già previsto per le regioni ed i comuni;

- l'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, nel testo modificato dall'articolo 14-bis del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, rubricato "Semplificazione e flessibilità nel turn over" prevede che è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; e' altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente;

- seppure quindi non sia intervenuta una abrogazione espressa, ancorchè parziale, del comma 844 e seguenti della Legge 205/2017, la norma contenuta nell'articolo 3 rubricato genericamente "Semplificazione e flessibilità nel turn over" possa ritenersi applicabile anche alla Province limitatamente alla definizione del periodo quinquennale di riferimento per il calcolo dei resti assunzionali.

In merito al secondo quesito :

Si chiede inoltre di conoscere il parere di codesta Corte dei Conti in merito alla mobilità tra enti e alla relativa neutralità finanziaria dopo l'entrata in vigore del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - del 17 marzo 2020 e della relativa circolare esplicativa.

Nello specifico si rappresenta quanto segue :

- Il decreto 17/3/2020 si inserisce in un quadro normativo per il quale l'art. 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto

2014, n. 114, e successive modificazioni ed integrazioni, continua a disciplinare il regime ordinario delle assunzioni a tempo indeterminato dei comuni;

- Il predetto decreto 17/3/2020 è attuativo della possibilità offerta dall'art. 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, nel testo successivamente integrato e modificato, che detta disposizioni in materia di assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilita' finanziaria, attribuendo di fatto la possibilità, ai comuni virtuosi, di superare, con una percentuale aggiuntiva, le possibilità assunzionali previste a regime;

- Nel quadro descritto permangono comunque limitazioni alle assunzioni di personale, siano esse contenute nel 100% delle cessazioni o nel limite delle ulteriori percentuali concesse agli enti virtuosi. In ogni caso anche a voler ritenere il principio della sostenibilita' finanziaria produca il venir meno della neutralità finanziaria della spesa per il personale assunto in mobilità dalle province essa parrebbe verificarsi solo qualora la stessa mobilità sia disposta mediante trasferimento da un comune rientrante nei parametri di virtuosità previsti dal DM 17/3/2020 e non anche da un comune che non si colloca all'interno dei parametri di virtuosità stabiliti dal medesimo decreto.

Ringraziando per la preziosa collaborazione, porgiamo distinti saluti.

IL PRESIDENTE
Luciano Bacchetta